

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 Per volontà del MONASTERO S. RITA DELLE MONACHE AGOSTINIANE DI CASCIA è costituita la "FONDAZIONE Santa Rita", di seguito anche "Fondazione".

1.2 La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - fino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

1.3 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico - ove richiesto dal Legislatore - la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".

1.4 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Cascia, in Viale Santa Rita, n. 13.

1.5 Lo spostamento della sede legale in Cascia (PG) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.6 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.7 Il logo ufficiale della Fondazione da riportarsi sulla carta intestata, secondo le dimensioni ritenute più opportune, è composto da un cuore, simbolo dell'Ordine agostiniano, da cui emerge una rosa; simbolo di Santa Rita da Cascia (in allegato al presente Statuto).

1.8 La parte testuale del logo è composta dal nome "FONDAZIONE SANTA RITA DA CASCIA Onlus" e dal payoff "Fiore di carità".

1.9 I colori che compongono il logo sono:

- NERO 80%
- PANTONE 130 U

1.10 L'utilizzo del logo sarà regolamentato in un apposito manuale d'uso in cui saranno riportate tutte le specifiche del logo in base alle diverse applicazioni.

Articolo 2

Scopi

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, identifica nel devoto di Santa Rita da Cascia il principio ispiratore e di riflessione della propria attività e si propone il perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale. In particolare - nel rispetto della volontà del Fondatore di valorizzare operativamente il messaggio agostiniano, con particolare attenzione all'insegnamento

Ch. Maria Rosa Bernardini
P. Andrea M. Rizzo

FONDAZIONE SANTA RITA ONLUS
Statuto - pag. 1 di 11

delle Agostiniane di Cascia - ha come scopo istituzionale la solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate, con particolare riguardo agli individui ed alle popolazioni che vivano in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, bisogno e/o devianza, secondo la dottrina sociale della Chiesa.

2.2 La Fondazione persegue inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva:

A. la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di iniziative e attività dirette a realizzare - direttamente o indirettamente - servizi di natura socio-sanitaria ed educativa nonché di formazione della persona, con particolare attenzione a tutte le realtà svantaggiate ed emarginate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;

B. la preparazione, l'organizzazione e la promozione diretta o indiretta di ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa - compresa la formazione di personale - atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;

C. il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

D. l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea.

2.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro:

(a) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;

(b) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;

(c) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;

(d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione;

(e) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;

(f) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;

(g) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

(h) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;

(i) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(j) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 La Fondazione – fino alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore – non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.

2.5 A far data dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. – svolgere attività diverse da quelle istituzionali, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 3

Patrimonio e concorso al Patrimonio

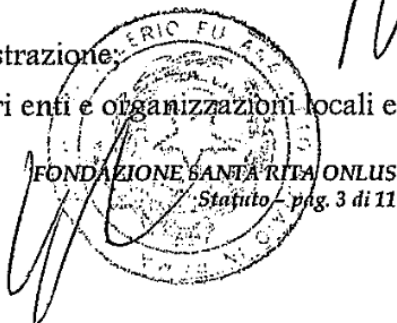
3.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) dotazione patrimoniale iniziale, pari a complessivi Euro 120.000,00 = (centoventinila/00) circa;
- b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e

Dr. Monica Bernasconi,
AMR

AS



AS

Sc. Notariale Rosa Todachini & Assoc. Studio Legale

nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

3.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

3.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

3.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

5.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, dei quali:

- a) la Badessa del Monastero di Santa Rita, che è membro e Presidente di diritto della Fondazione;
- b) due monache di voti solenni del Monastero di Santa Rita da Cascia, nominate dal Consiglio del Monastero;
- c) due membri nominati dal Priore Generale pro tempore dell'Ordine di Sant'Agostino, il quale designa tra essi il Vicepresidente della Fondazione.

5.2 Fatta eccezione per il Presidente, designato per tutta la durata del mandato canonico, ai sensi

del precedente comma 5.1, lett. a), i restanti componenti del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

5.3 La nomina dei successori di tutti i Consiglieri in carica, avviene a norma di quanto previsto dal presente statuto, al comma 5.1.

5.4 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, insieme al Vicepresidente ed al Segretario Amministrativo – che, eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato, può essere scelto anche all'esterno dell'Organo stesso ed anche retribuito – nonché al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 Dicembre ed il 30 aprile, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

5.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno dieci (10) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.

5.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.

5.8 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5.9 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente – o, in sua vece, il Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5.11 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

5.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare i Consiglieri di cui alle lett. a) o b), comma 1 del presente articolo, il resto del Consiglio procede alla loro sostituzione, a norma

Ch. Mon. E. R. Bernardini
2018

FONDAZIONE SANTA RITA ONLUS
Statuto - pag. 3 di 11

della stessa disposizione.

5.13 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti di cui al comma 5.1, il Presidente – ovvero, in mancanza, il Vicepresidente – avrà cura di chiederne la sostituzione ai soggetti aventi diritto alla nomina, ai sensi del comma 5.1 medesimo.

5.14 Ove il Consiglio del Monastero ovvero il Priore Generale pro tempore dell'Ordine di Sant'Agostino - ciascuno per i membri di propria competenza, ai sensi del precedente comma 5.1 - non provvedano alle sostituzioni di cui al precedente comma 5.13 entro il termine di 60 giorni, l'Organo di Controllo provvederà a richiedere la sostituzione dei Consiglieri venuti meno ai Consiglieri in carica; in mancanza, segnalerà all'Autorità vigilante l'impossibilità di funzionamento della Fondazione, per l'adozione dei provvedimenti di legge.

5.15 Fatto salvo quanto previsto per la Badessa del Monastero di Santa Rita da Cascia, tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

5.16 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

5.17 Fermo restando il disposto di cui al comma 5.1, lett. a) del presente Statuto, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.

Articolo 6

Poteri del Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:

- a) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, accompagnati entrambi dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- c) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- d) l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina, occorrendo, di un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;

- f) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Presidente, previo assenso del Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani;
h) la nomina del/dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
i) l'estinzione della Fondazione e la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi di legge; nonché a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

6.2 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

6.3 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica, previo assenso del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dallo stesso Presidente della Fondazione – o, per sua delega, dal Vicepresidente – e da due Consiglieri.

Articolo 7

Comitato Esecutivo

7.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'art. 6 comma 4, è composto dal Presidente – o per sua delega, dal Vicepresidente – e da 2 Consiglieri di Amministrazione, designati dal Consiglio stesso.

7.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente ovvero il Vicepresidente delegato – lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

7.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Presidente

8.1 Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi della lett. a) del comma 5.1 del presente Statuto e per tutta la durata del mandato canonico di Badessa del Monastero di santa Rita da Cascia, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il

FONDAZIONE SANTA RITA ONLUS
Statuto - pag. 7 di 11

Ch. Maria Rosa Bernabini
Pns A

potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

8.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

8.3 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

8.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, ad altri Consiglieri ovvero al Direttore Generale, se nominato.

Articolo 9

Vicepresidente

9.1 Il Vicepresidente, designato dal Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del presente statuto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.

9.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dal Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani

10.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile sulla Fondazione, nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

10.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.6 L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

10.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere inviatati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 11

Compensi - revoca - recesso

11.1 Le cariche istituzionali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e per l'Organismo di Vigilanza, ai quali competerà il compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

11.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

11.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.5 In ogni caso di incompatibilità di uno dei Consiglieri con lo svolgimento della prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 5 del presente Statuto, gli Organi rispettivamente competenti - il Consiglio del Monastero per i Consiglieri di cui alla lett. b) del comma 5.1 e il Priore Generale pro tempore per i Consiglieri di cui alla lett. c) del comma 5.1 - provvedono alla revoca dei Consiglieri medesimi.

11.6 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di revoca dell'incarico, agli effetti di cui al precedente comma 11.5: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, compresa la presenza alle sedute; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della

Il Mon. Pra. Generalissimo
APL A

[Signature]



[Signature]

Sr. Stefania Rosa Federschnur, Sr. Maria Grazia Scianib, Sr. Maria Grazia Scianib

Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

11.7 Tutti i componenti degli Organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, liberamente recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.8 Coloro che concorrono o hanno concorso al patrimonio della Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio medesimo.

Articolo 12

Esercizio finanziario

12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

12.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

12.4 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

12.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

12.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 13

Estinzione

13.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

13.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani.

13.3 Nella delibera di estinzione il Consiglio di Amministrazione provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

13.4 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui della Fondazione – ove la stessa non sia ancora iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore e nella pendenza dell'iscrizione all'Anagrafe Tributaria delle ONLUS – saranno devoluti dai liquidatori, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione – in conformità degli

scopi della Fondazione medesima ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/96 e ss. mod., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13.5 Nel caso di estinzione della Fondazione nella pendenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, fermi restando gli obblighi dei liquidatori sul rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, il beni residui saranno devoluti – previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge – ad altro/i Ente/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

13.6 Il Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani può – nel caso in cui ritenga possibile e/o utile e/o necessaria la prosecuzione dell'attività svolte dalla Fondazione – attivare le procedure di modifica statutaria ovvero di trasformazione volte ad impedirne l'estinzione e consentire il perseguimento dell'attività della Fondazione medesima, anche sotto altra veste giuridica.

Articolo 14

Norma Finale

14.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Decreto Legislativo 460 del 1997 fino alla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ed in quanto compatibili con il presente Statuto, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgv. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

Ch. Marianna Bernardini
Dr. Alessandro Amato
P. Alessandro Colonna
Carli Stucchi
Gessner Lomb

Sr. Mabel Rose Todeschini
Sr. M. Giacomina Tassi
P. Luciano De Micheli
Stefano Capri
Karlus Battaglia



**CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTT. VALERIO VANGHETTI,
NOTAIO IN ROMA, CON STUDIO IN VIA GIAMBATTISTA VICO
N.31, ISCRITTO NEL RUOLO DEL DISTRETTO DI ROMA, CHE LA
PRESENTE COPIA COMPOSTA DA SEI FOGLI ESCLUSO IL
PRESENTE E' CONFORME ALL'ALLEGATO "A" DELL'ATTO A
MIO ROGITO IN DATA 16 DICEMBRE 2020 REP.N.10417/7015.
REGISTRATO A ROMA 3 IL 21 DICEMBRE 2020 AL N.25496 SERIE
1T.**

ROMA, VENTOTTO SETTEMBRE DUEMILAVENTIDUE.-

